

Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2016, n. 26-4393

**L.R. 24 febbraio 2016, n. 4 art. 22. Nuova gestione regionale del "Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti". Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività e delle funzioni connesse alla gestione del predetto Fondo.**

A relazione dell'Assessore Cerutti:

Viste:

- la legge regionale del 26.07.2007, n. 17 e successive modifiche con la quale si è proceduto alla riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario regionale piemontese (istituito con legge regionale del 26.01.1976, n. 8) che ha assunto la nuova denominazione di Finpiemonte S.p.A., società a capitale interamente pubblico ed a prevalente partecipazione regionale che (secondo lo schema dell'in house providing) esercita funzioni e svolge attività strumentali alle competenze della Regione;
- l'art. 2, comma 2, lettera a) della predetta legge regionale che prevede la possibilità per le strutture regionali di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;
- l'art. 2 comma 1 della l.r. 11/2008 con il quale è stato istituito il "Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti";
- la D.G.R. n. 35 – 10139 del 24.11.2008 "Istituzione del fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti, L.R. 17 marzo 2008, n. 11. Affidamento di incarico a Finpiemonte S.p.A";
- il regolamento regionale 3/R 2009 avente ad oggetto: "Criteri di erogazione delle disponibilità del Fondo e modalità di attuazione della legge regionale 17 marzo 2008, n. 11, (Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti)", modificato dal regolamento regionale 4/R 2014;
- la determinazione n. 186, del 27/11/2008 avente ad oggetto "D.G.R. 35-10139 del 24/11/2008. Istituzione del fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti. L.R. 17 marzo 2008, n. 11, presso Finpiemonte S.p.A";
- la determinazione n. 143 del 31.07.2009 avente ad oggetto "L.R. 11/08 "Fondo regionale di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti". Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A.;

preso atto della stipula della Convenzione, sottoscritta in data 07.08.2009, repertorio n. 14631, che ha stabilito le attività e le funzioni connesse alla gestione del Fondo predetto;

viste le determinazioni n. 830 del 23.12.2013 e n. 457 del 17.06.2015, con le quali è stata prevista la proroga della durata della predetta Convenzione fino al 31.12.2015;

considerato che la proroga temporale della convenzione al 31.12.2015 è stata autorizzata al fine di dare copertura alle funzioni e attività che Finpiemonte S.p.A. sta espletando, e nel contempo

dare la possibilità al Settore regionale competente di organizzare il proprio personale, al fine di internalizzare alcune attività affidate a Finpiemonte con la predetta Convenzione;

vista la Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4. “Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli” in particolare gli artt. 22 (Istituzione di un Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti), e 29 ( Abrogazioni) che abroga la legge regionale 17 marzo 2008, n. 11;

dato atto che per procedere all’approvazione di uno schema di contratto a norma della D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 che ha approvato la “Convenzione Quadro”, modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 17-2516 del 30.11.2015 e della D.G.R. 1-3120 del 11.04.2016 “Approvazione delle Linee Guida relativa al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla regione Piemonte operanti in regime di “house providing” strumentale”, la Giunta regionale deve autorizzare la Direzione regionale Coesione sociale ad affidare a Finpiemonte S.p.A. le funzioni e le attività connesse con la nuova gestione del “Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti”;

dato atto che la Direzione regionale Coesione Sociale intende, tramite il Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti, assumere internamente, in capo al predetto Settore, la gestione di alcune funzioni e attività affidate a Finpiemonte, tenuto conto che la predetta struttura regionale è in grado di farvi fronte con risorse umane, strumentali e professionali proprie e gestire con modalità diretta i seguenti procedimenti:

- Assegnazione contributi per patrocinio legale a favore di donne vittime di violenza e maltrattamenti;
- Revoca dei contributi per patrocinio legale a favore di donne vittime di violenza e maltrattamenti;

dato atto del contenuto del D.Lgs. n. 50/2016 titolo II “in house”;

ritenuto pertanto opportuno:

- avvalersi dell’attività di Finpiemonte S.p.A., società regionale in "house providing", per la sola gestione contabile e finanziaria del “Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti”, di cui all’ art. 22 della L.R. n. 4/2016, materia strettamente finanziaria,
- demandare alla Direzione regionale Coesione sociale:
  - l’approvazione e la sottoscrizione di uno schema di contratto che definisce i contenuti dell’affidamento, verificata la sussistenza dei requisiti per l’affidamento in house stabiliti dalla vigente disciplina in house di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e in particolare all’art. 192 del medesimo decreto relativamente alla valutazione di congruità;
  - la predisposizione di determinazione dirigenziale per stabilire le modalità e termini per la presentazione delle domande e le procedure per la valutazione delle medesime;

visto il D.Lgs n. 165/2001 s.m.i.;

vista la L.R. n. 23/2008 s.m.i ;

visto il D.lgs 118/2011;

preso atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.16;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime

*delibera*

Di stabilire che la Direzione regionale Coesione sociale assuma in via diretta alcune attività di gestione del “Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti” di cui all’art. 22 della L.R. 4/2016, in precedenza affidate a Finpiemonte S.p.A con la convenzione in premessa indicata, in capo al Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti, tenuto conto che la predetta struttura regionale è in grado di farvi fronte con risorse umane, strumentali e professionali proprie.

Di demandare alla Direzione Regionale Coesione Sociale, per le motivazioni dettagliate in premessa:

- l’affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività e delle funzioni limitatamente alla gestione contabile e finanziaria del “Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti”, verificata la sussistenza dei requisiti per l’affidamento in house stabiliti dalla vigente disciplina in house di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e in particolare all’art. 192 del medesimo decreto relativamente alla valutazione di congruità
- l’approvazione dello schema di contratto a norma di quanto stabilito dalla presente deliberazione, dalla “Convenzione quadro”, approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22/03/2010, modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 17-2516 del 30.11.2015 e dalla D.G.R. n. 1-3120 del 11.04.2016;
- l’adozione di determinazione dirigenziale di individuazione delle modalità e dei termini per la presentazione delle domande, secondo le disposizioni vigenti in materia di invio telematico e utilizzando appositi moduli predisposti dall’Amministrazione regionale in conformità del sopra citato regolamento, nonché le procedure per la valutazione delle medesime.

Di individuare:

- il termine di conclusione per il procedimento denominato “Assegnazione contributi per patrocinio legale a favore di donne vittime di violenza e maltrattamenti” in 90 giorni dal ricevimento della domanda,
- il termine di conclusione per il procedimento denominato “Revoca dei contributi per patrocinio legale a favore di donne vittime di violenza e maltrattamenti” in 90 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di revoca.

Il responsabile dei procedimenti è individuato nella responsabile “pro tempore” del Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti della Direzione regionale Coesione Sociale.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è efficace per le domande presentate a decorrere dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della determinazione dirigenziale che prevede le modalità e le procedure per la concessione dei contributi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)